



## CITTÀ DI VITTORIA

**ORDINANZA N. 51**

**DEL 06.06.2022**

**OGGETTO:** Referendum Popolari abrogativi ex art. 75 della Costituzione, indetti per domenica 12 Giugno 2022. Regolamentazione orario di affissione manifesti elettorali.

### IL SINDACO

**Atteso che** le operazioni relative ai Referendum Popolari abrogativi ex art. 75 della Costituzione, indetti per domenica 12 Giugno 2022

**Dato atto :**

- ⌘ che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 199 dell'11.05.2022 è stato preso atto che non è pervenuta alcuna richiesta di concessione di spazi da parte dei Partiti, dei Gruppi Politici rappresentati in Parlamento e dei Promotori del Referendum;
- ⌘ che la materia riguardante le affissioni elettorali è regolata dalla Legge n. 212/1956 come modificata dalla Legge n. 130/1975;
- ⌘ che è severamente vietata l'affissione di materiale di propaganda elettorale al di fuori degli appositi spazi destinati a ciò dal Comune nonché il divieto di iscrizioni murali e di quelli su fondi stradali, rupi, argini, palizzate, recinzioni ed a maggior ragione, su monumenti ed opere d'arte di qualsiasi genere a tutela dell'estetica cittadina;

**Attesa** la necessità di provvedere in relazione alle circostanze straordinarie connesse allo svolgimento delle operazioni elettorali, ivi comprese quelle della stessa propaganda elettorale, e per motivi di sicurezza urbana contrastare il fenomeno dell'indiscriminata affissione di manifesti fuori dagli spazi consentiti, e regolamentare l'orario di affissione, consentendo altresì una più efficace vigilanza da parte dei competenti organi di polizia per prevenire e reprimere ogni azione diretta alla abusiva affissione di propaganda elettorale;

**Ritenuto quindi** necessario intervenire con propria ordinanza ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs n. 267/2000, fissando la fascia oraria in cui è consentita l'affissione dei manifesti elettorali, fermo restando il divieto dalle ore 24,00 alle ore 6,00;

**Vista** la circolare trasmessa dalla Prefettura di Ragusa - Ufficio Territoriale del Governo - prot. N.0029061 del 26.05.2022 – FASC. N.7/REF 2022/SE del assunto al prot. gen. di quest'Ente al n.21700 del 27.05.2022 riguardante la propaganda elettorale;

**Viste:**

- la Legge 4 aprile 1956 n.212, art.6;
- la Legge 24 aprile 1975 n. 130, art. 7 commi I e 2;
- la Legge 27 dicembre 2013 n.147 ;
- la Legge 22 febbraio 2000 n.28 ;
- la legge 13 ottobre 2010 n.175 , art.2;

il DLgs. n. 267 /2000 e smi ;

### **ORDINA**

con decorrenza immediata e fino al 13.06.2022:

1. il divieto assoluto di affissione dei manifesti di propaganda elettorale fuori dagli spazi consentiti;
2. il divieto assoluto di affissione dei manifesti di propaganda elettorale nelle ore notturne e precisamente dalle ore 24,00 alle ore 6,00;
3. il divieto assoluto da Venerdì 10.06.2022 il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico e ogni forma di propaganda luminosa mobile;
4. il divieto assoluto da Sabato 11.06.2022 di effettuare comizi, riunioni di propaganda elettorale diretta e indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, nonché la nuova affissione di stampati, giornali murali o altri e manifesti di propaganda;
5. il divieto assoluto nel giorno destinato alla votazione di ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali.

E' fatto obbligo ai rappresentanti dei Partiti, dei Gruppi Politici rappresentati in Parlamento e dei Promotori del Referendum che partecipano alla consultazione del Referendum Popolare Abrogativo del 12.06.2022 di osservare la presente ordinanza.

Le sanzioni per le violazioni delle disposizioni di cui ai punti precedenti, salvo che il fatto sia previsto dalla Legge come reato o costituisca più grave illecito amministrativo, saranno a carico, in solido, degli autori materiali e del committente responsabile, applicate per ogni punto di affissione difforme dal disposto della presente ordinanza.

Sono altresì a carico, in solido, degli autori materiali e del committente responsabile le spese sostenute dal Comune per la defissione dei manifesti affissi in violazione della presente ordinanza.

Il Corpo di Polizia Municipale e le Forze dell'Ordine presenti sul territorio, ciascuna per la propria competenza, sono incaricate di assicurare la puntuale vigilanza al fine di garantire il rispetto della presente ordinanza.

### **DISPONE**

la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale di questo Comune nonché l'invio di copia della presente alla Prefettura di Ragusa - Ufficio Territoriale del Governo, al Comando Polizia Municipale, al Commissariato Ragusa - Ufficio Territoriale del Governo di Pubblica Sicurezza, alla Compagnia dei Carabinieri e alla Compagnia della Guardia di Finanza per l'esecuzione.

### **AVVERTE**

che norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e notificazione al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia oppure, alternativamente, entro 120 giorni al Presidente della Regione Siciliana.

### **DIFFIDA**

Chiunque da porre in essere atti e/o comportamenti in violazione della presente ordinanza, pena l'applicazione dell'art. 650 del codice penale, trattandosi di provvedimento legalmente dato dalla presente Autorità per ragioni di sicurezza pubblica e/o d'ordine di igiene.

La Polizia Locale e la Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza e del rispetto della presente ordinanza.

*IL SINDACO*  
*F.TO On. Prof. F. Aiello*

## **ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

**Si attesta che la presente Ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, dal 06.06.2022 al 21.06.2022 registrata al n.....del registro pubblicazioni.**

**Vittoria, li.....**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**